



**Federazione  
Scacchistica  
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

**Alla Federazione Scacchistica Italiana**

**Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano**

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato CARNÀ CLAUDIO (id FSI 183028)

Con segnalazione del 3 luglio 2018 veniva riferito dall'Arbitro principale del “Collaterale Blitz 1 Cig Scalea” TRASCIATTI Mirko (A.N.) che: *“Carnà Claudio non si presenta al turno 4 e perde a forfait. Non pervengono informazioni sul giocatore. Viene così considerato ritirato ingiustificato”*.

In data 17 luglio 2017 perveniva una nota difensiva di Zampaglione Grazia, presidente dell'ASD Montebello Jonico, società di appartenenza del tesserato, con la quale veniva riferito che:

*“ la sottoscritta Zampaglione Grazia in qualità di Presidente dell'ASD Montebello Jonico, Società di appartenenza del tesserato Carnà Claudio, fa presente che il giocatore per il quale è stato chiesto un provvedimento disciplinare, ha 12 (dodici anni), è al suo primo anno di impegno agonistico, è il CIG di Scalea è stato il primo torneo importante preceduto solo dal Regionale 2018 e da alcuni tornei scolastici amatoriali.*

*Il ragazzo non conosceva il torneo a tempo Blitz, ha espresso ai genitori la volontà di voler partecipare all'evento serale, i quali credendo che fosse un torneo amatoriale lo hanno iscritto senza chiedere parere agli accompagnatori. Durante i primi tre turni di gioco il ragazzo ha compreso di non saper gestire una partita con tempi così ristretti e tra l'altro il protrarsi del torneo, come orario, visto che era iniziato con ritardo, ha indotto il giovane ad abbandonare.*

*In una buona fede, non avendo padronanza del Regolamento, si è allontanato dalla sede di gioco senza comunicare ufficialmente all'arbitro la sua rinuncia, pensando che non presentandosi sarebbe stato depennato, senza voler per questo mancare di rispetto agli avversari e tanto meno alla commissione arbitrale.*

*La sottoscritta dispiaciuta per l'accaduto porge le scuse del ragazzo e le proprie, impegnandosi a rileggere con attenzione insieme ai propri iscritti il regolamento di gioco.*

*Restando in attesa della decisione degli Organi competenti porge cordiali saluti”*.

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“Il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente.....”*.

L'articolo 7.5.3 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“Il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente..... L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente”*.

L'articolo 4 comma 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che: *“L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto”*.



**Federazione  
Scacchistica  
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata rappresenta in ogni caso una alterazione del regolare svolgimento della gara e come tale va stigmatizzata.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **ammonizione** nei confronti del tesserato CARNÀ CLAUDIO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 27/7/2018

**Il Giudice Sportivo Nazionale**

**Elia Mariano**

